

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCLVI

**L'EPPO IN ITALIA:
UNO STUDIO EMPIRICO.
I RISULTATI DEL PROGETTO
DI RICERCA EPPITALY**

a cura di
GIULIA LASAGNI, JACOPO DELLA TORRE
ANDREA CABIALE

Bologna
University Press

Il presente volume è stato realizzato nell'ambito del Progetto PRIN 2022 Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, investimento 1.1, progetto n. 2022CZ7CLC – CUP: D53D23007140006, dal titolo “Enforcing the EPPO in Italy: An empirical study”.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buonline.com
e-mail: info@buonline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISSN 2283-916X
ISBN 979-12-5477-810-4
ISBN online 979-12-5477-811-1
DOI 10.30682/sg356

Impaginazione: Sara Celia
Prima edizione: luglio 2026

SOMMARIO

1. Il progetto di ricerca EPPITALY: obiettivi, metodologia e risultati <i>Giulia Lasagni, Jacopo Della Torre, Andrea Cabiale</i>	1
--	---

PARTE I – L’ASSETTO ORGANIZZATIVO-ISTITUZIONALE DI EPPO

2. <i>La plume est serve, mais la parole?</i> I rapporti interni alla Procura europea nella fase processuale <i>Nicolò Gibelli</i>	21
3. La collaborazione tra EPPO e autorità di stati terzi <i>Mauro Gatti</i>	47

PARTE II – EPPO E LE INDAGINI DIGITALI

4. EPPO e la digitalizzazione delle indagini <i>Antonio Pugliese</i>	71
5. Esperienze di <i>digital forensics</i> nelle indagini EPPO <i>Raffaella Brighi, Michele Ferrazzano</i>	93

PARTE III – EPPO: UNA PROSPETTIVA COMPARATA

6. L'EPPO in Germania <i>Isadora Neroni Rezende</i>	117
7. L'EPPO in Francia <i>Ernestina Sacchetto</i>	147
8. L'EPPO in Spagna <i>Elisa Grisonich</i>	173

PARTE IV – ASPETTI CRITICI SUL PIANO DEL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

9. “Danno potenziale” agli interessi finanziari dell’Unione e competenza della Procura europea <i>Emmanuele Penco</i>	213
10. Lesività per gli interessi finanziari dell’Unione e prevedibilità della competenza della Procura europea <i>Matteo Leonida Mattheudakis</i>	241

PARTE V – I PRIMI ANNI DI OPERATIVITÀ DELL’EPPO IN ITALIA

11. I primi anni di operatività di EPPO in Italia <i>Giulia Lasagni, Jacopo Della Torre, Andrea Cabiale</i>	259
--	-----

ANNEX

Annex 1. Modulo dell’intervista alle Camere permanenti	301
Annex 2. Modulo dell’intervista ai PED italiani	305
Annex 3. German EDPs interview form	311
Annex 4. French EDPs interview form	315
Annex 5. Spanish EDPs interview form	319
Annex 6. Modulo dell’intervista agli Avvocati italiani	323
Annex 7. Lawyers’ interview form	327
Annex 8. Questionari per i consulenti tecnici	331

Gli autori e le autrici	337
-------------------------	-----

ESPERIENZE DI *DIGITAL FORENSICS* NELLE INDAGINI EPPO*Raffaella Brighi, Michele Ferrazzano*

SOMMARIO: 1. Indagini informatiche EPPO e prassi operative nazionali: la scienza forense come esperanto dell'esperto tecnico. – 2. La *survey* rivolta a consulenti tecnici e forze di polizia – 3. I risultati dell'indagine. – 3.1. Livello di competenze e penetrazione degli standard. – 3.2. Analisi comparata della complessità operativa EPPO vs. Procura nazionale. – 3.3. Coordinamento operativo e transnazionale. – 3.4. Sostenibilità economica e adeguatezza dei compensi. – 4. Conclusioni.

1. *Indagini informatiche EPPO e prassi operative nazionali: la scienza forense come esperanto dell'esperto tecnico*

L'istituzione della Procura europea (EPPO) ha rappresentato un *novum* ordinamentale di portata storica: è stato creato un organismo unitario incaricato di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tuttavia, sotto il profilo della ritualità procedurale per il consulente tecnico del Pubblico Ministero, nonché le altre figure di *esperti* di *digital forensics*¹ coinvolte

¹ Nella letteratura scientifica italiana le prime definizioni di *digital forensics* risalgono all'inizio degli anni 2000, quando si è iniziato a utilizzare il termine *informatica forense*. Cfr. C. MAIOLI, *Dar voce alle prove: elementi di informatica forense*, in P. POZZI (a cura di), *Crimine virtuale, minaccia reale*, Milano, Franco Angeli, 2004. A partire da queste prime definizioni, i confini della materia si sono prepotentemente dilatati, spinti dalla sempre crescente dipendenza della società moderna dalle tecnologie. Per una introduzione di ruolo, principi e metodi della informatica

nel processo (il perito del giudice e il consulente tecnico delle parti) l'impatto operativo appare, in prima battuta, sostanzialmente irrilevante. Pur in presenza di un organo inquirente sovranazionale, l'attività di accertamento tecnico informatico in Italia resta ancorata alle disposizioni del codice di procedura penale, in perfetta continuità con le indagini condotte dalle Procure della Repubblica, anche presso il Tribunale per i Minorenni. L'assetto di apparente ordinarietà sottende però complessità strutturali nel momento in cui l'indagine varca i confini nazionali, scontrandosi con le eterogenee normative degli altri Stati membri².

Il Regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo dell'EPPO, stabilisce un principio cardine: per tutto quanto non espressamente regolato dal diritto dell'Unione, si applica la legge nazionale del Procuratore Europeo Delegato (PED) incaricato del caso.

Nel contesto italiano, quando l'esperto di *digital forensics* viene coinvolto in una indagine EPPO, la procedura di conferimento dell'incarico ricalca quella adottata dalle Procure circondariali ordinarie. Si configura quindi una sorta di "domesticazione" dell'indagine nell'ambito della quale il PED agisce come *dominus* nazionale. In tale quadro, il consulente tecnico continua a muoversi entro la tradizionale distinzione codicistica tra accertamenti tecnici "ripetibili" (art. 359 c.p.p.) e "non ripetibili" (art. 360 c.p.p.)³.

Sotto il profilo operativo, l'esperienza del consulente tecnico risulta dunque sostanzialmente sovrapponibile: riceve la comunica-

forense si veda anche G. ZICCARDI, *L'ingresso della computer forensics nel sistema processuale italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Milano, Giuffrè, 2009; P. PERRI, *Computer forensics (indagini informatiche)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, Utet, 2011; G. FAGIOLI, A. GHIRARDINI, *Digital forensics*, Milano, Apogeo Editore 2020 e S. ATERNO *et al.* (a cura di), *Cyber Forensics e indagini digitali*, Torino, Giappichelli, 2021; R. BRIGHI, *Sfide recenti e nuovi paradigmi dell'Informatica forense*, in Id. (a cura di), *Nuove questioni di informatica forense*, Roma, Aracne, 2022, pp. 17-39.

² Per questi aspetti si rimanda al contributo di A. PUGLIESE, *EPPO e la digitalizzazione delle indagini*, *infra*.

³ In argomento si veda D. CURTOTTI, *Attività di acquisizione della digital evidence: ispezioni, perquisizioni e accertamenti tecnici in Cyber Forensics e indagini digitali*, cit., pp. 439-455. Si veda anche M. FERRAZZANO, L. SUMMA, *La selezione di dati informatici in ambito giudiziario: prassi e modalità operative*, in R. BRIGHI (a cura di), *Nuove questioni di informatica forense*, cit., pp. 61-82.

zione di nomina, presta giuramento, prende cognizione dei quesiti formulati, presenta eventuali istanze autorizzative, richiede la fissazione di un termine per l'espletamento dell'accertamento, deposita la relazione tecnica conclusiva e, infine, formula la propria istanza di liquidazione dei compensi. Anche sotto quest'ultimo punto, la gestione delle spettanze del consulente tecnico nominato dal PED non differisce da quella dell'esperto di un PM nazionale, per cui la liquidazione delle vacanze e delle spese vive segue le medesime tabelle ministeriali (D.P.R. 115/2002) utilizzate per le indagini domestiche. Non esistono "tariffe europee" o canali preferenziali di pagamento: il consulente EPPO è, a tutti gli effetti, un consulente dello Stato del PED operante su delega europea.

Se il rapporto tra il PED e il proprio consulente tecnico è lineare nel Paese in cui entrambi operano, la complessità emerge quando l'indagine EPPO richiede coordinamento transfrontaliero. Infatti, sebbene la Procura europea sia un ufficio unico, le regole di acquisizione della prova digitale variano sensibilmente tra gli Stati membri. Mentre in Italia la distinzione tra ripetibile e non ripetibile è – almeno in linea teorica – un dogma processuale (pena l'inutilizzabilità degli esiti accertativi), altri ordinamenti europei adottano approcci differenti. Si pensi, ad esempio, da un lato al sistema francese del "*code de procédure pénale*", che tende a dare ampio potere alla polizia giudiziaria e al Giudice istruttore, con meccanismi di *expertise* giudiziaria che non sempre prevedono un contraddittorio tecnico anticipato e, d'altro canto, si guardi al sistema tedesco dello "*Strafprozessordnung – StPO*", dove il principio di proporzionalità guida l'acquisizione dei dati che deve essere strettamente calibrata sulla necessità investigativa e sui diritti fondamentali⁴.

La frammentazione normativa può generare profili di incertezza a seconda del luogo di conferimento dell'incarico al consulente tecnico. Un'acquisizione dei dati effettuata in Germania nell'ambito di un procedimento EPPO, conforme alla StPO, potrebbe essere contestata in Italia in sede dibattimentale qualora la difesa eccepis-

⁴ S. GLESS, T. WAHL, *The handling of digital evidence in Germany*, in M. CAIANIELLO, A. CAMON (a cura di), *Digital forensics evidence. Towards common european standards in antifraud administrative and criminal investigations*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. 49-85.

se la violazione delle garanzie del contraddittorio previste dall'ordinamento interno, nonostante il principio del mutuo riconoscimento e l'orientamento della giurisprudenza europea tendano a preservare la validità della prova legittimamente acquisita all'estero. Specularmente, una copia forense integrale eseguita in Italia potrebbe determinare l'immissione nel procedimento tedesco di una quantità sproporzionata di dati, in assenza di preventive attività di selezione e minimizzazione⁵.

A fronte delle differenze procedurali, l'unico elemento di assoluta continuità è la metodologia scientifica della *digital forensics*: *best practices* e standard internazionali restano il riferimento principale per l'attività del consulente tecnico EPPO a prescindere dal Paese in cui opera. Se la procedura penale è il contesto variabile in base agli ordinamenti nazionali, il contributo dell'esperto tecnico, che opera nel perimetro della scienza forense, è standardizzato a livello globale. Gli standard ISO/IEC 27037 per l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione della prova digitale e ISO/IEC 27042 per l'analisi e l'interpretazione delle stesse sono un esempio di indicazioni metodologiche condivise⁶.

Questo esperanto tecnico risente tuttavia del problema dei "dialetti" operativi. In altri termini, emerge nel contesto delle indagini EPPO una criticità riconducibile all'assenza di linee guida operative specifiche per il coordinamento delle attività di *digital forensics*. Attualmente, infatti, non esiste un protocollo unificato che definisca, ad esempio, un formato standard per lo scambio di immagini foren-

⁵ Sul problema dell'ammissibilità della prova nelle indagini transfrontaliere dell'EPPO v. tra gli altri S. ALLEGREZZA, A. MOSNA, *Cross-Border Criminal Evidence and the Future European Public Prosecutor. One Step Back on Mutual Recognition?*, in: L. BACHMAIER WINTER (eds.) *The European Public Prosecutor's Office. Legal Studies in International, European and Comparative Criminal Law*, vol. 1. Springer, Cham, 2018. Si veda anche M. CAIANIELLO, *Sometimes the More is Less: Transnational Investigations in the EPPO System after the Judgment of the CJEU*, 32 *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 87, 2024, pp. 98-99.

⁶ Per una disamina di standard e *best practices* della *digital forensics* in contesti transnazionali sia consentito il rimando a R. BRIGHI, M. FERRAZZANO, *Digital forensics: best practices and perspective*, in M. CAIANIELLO, A. CAMON (a cura di), *Digital forensics evidence. Towards common european standards in antifraud administrative and criminal investigations*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. 13-48.

si tra le sedi EPPO dei vari Paesi, o criteri comuni per la selezione e la valutazione degli esperti nominati dai PED o degli stessi esperti interni alle forze di polizia. Ogni ufficio nazionale continua a fare riferimento alle proprie prassi operative. Sebbene tale assetto risulti efficace nel breve periodo, in virtù dell'esperienza dei singoli PED e dei consulenti tecnici nazionali, l'assenza di un'effettiva armonizzazione rischia di generare nuove vulnerabilità in indagini transnazionali di maggiore complessità, con l'esposizione dell'attività investigativa a contestazioni difensive proprio nei punti di raccordo tra le diverse giurisdizioni tecniche.

2. La survey rivolta a consulenti tecnici e forze di polizia

Nel contesto del progetto EPPITALY, volto a valutare l'efficacia operativa della Procura europea, l'analisi si discosta da una prospettiva solamente teorico-normativa per concentrarsi sulle modalità concrete di esercizio dell'azione investigativa. In tale quadro, la *digital forensics*, quale ambito di frontiera delle investigazioni contemporanee e terreno di applicazione pratica del modello di cooperazione rafforzata, costituisce un osservatorio privilegiato per individuare le principali criticità tecniche e procedurali che emergono nell'operatività dell'EPPO.

Nell'ambito della ricerca è stata pertanto sviluppata un'indagine empirica sulle esperienze (*survey*) di operatori tecnici e investigativi coinvolti in attività riconducibili all'EPPO. Il presente contributo ne ricostruisce gli obiettivi e ne analizza i risultati, collocandoli all'interno di una riflessione più ampia.

La rilevazione è stata effettuata mediante un questionario articolato in quattro sezioni e sottoposto in modalità telematica a un panel selezionato di professionisti. La fase di raccolta dei dati si è svolta prevalentemente nel periodo compreso tra il 2024 e il 2025. Il campione di alcune decine di intervistati è stato selezionato con un criterio di eterogeneità professionale per garantire una visione olistica del fenomeno, secondo tre categorie principali:

- consulenti tecnici in materia informatica: liberi professionisti o membri di organizzazioni che operano su incarico dell'autorità giudiziaria, con esperienza di incarichi ricevuti da uffici italiani della Procura europea;
- operatori di forze dell'ordine: appartenenti a forze di polizia (es. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), che svolgono funzioni di polizia giudiziaria con riferimento ad almeno un'indagine seguita per conto dell'ufficio della Procura europea;
- altri profili giuridici specializzati: esperti del settore forense o informatico forense che non rientrano nelle due categorie precedenti, tra cui in particolare avvocati che abbiano avuto esperienze di difese in indagini dell'ufficio della Procura europea.

Il questionario è stato strutturato secondo una logica ramificata: a una prima sezione comune, dedicata alla raccolta dei dati di profilo degli intervistati e a una valutazione generale del contesto operativo, è seguita una differenziazione del percorso di compilazione in funzione del ruolo ricoperto. In particolare, il sondaggio si è articolato lungo due direttrici principali, rivolte rispettivamente ai consulenti tecnici e alle Forze dell'Ordine, al fine di analizzare le specificità operative proprie di ciascuna categoria. Le domande sono state formulate per rispondere a quattro macro-obiettivi di ricerca.

Obiettivo 1: livello di competenze e penetrazione degli standard

Un primo nucleo di domande mira a censire il livello di competenza degli intervistati coinvolti, non limitandosi a chiedere il titolo di studio. L'attenzione è stata rivolta alle specifiche competenze nel settore dell'informatica forense e alle caratteristiche della struttura presso la quale l'intervistato presta la propria attività professionale. Nello specifico, la ricerca ha voluto verificare la penetrazione degli standard tecnici nel tessuto italiano di professionisti, imprese e forze dell'ordine; per questo sono state oggetto di valutazione anche eventuali accreditamenti rispetto agli standard internazionali più diffusi⁷. L'obiettivo era rilevare se per la Procura europea, considerata la

⁷ In particolare, ISO 17025 per l'accreditamento dei laboratori; ISO 27037 per la gestione delle prime fasi di vita della *digital evidence* e quindi ricerca, acqui-

necessità di coordinarsi con uffici, esperti tecnici e forze di polizia di altri Paesi, vi fosse una maggiore attenzione e quindi una maggiore aderenza agli standard in materia di *digital forensics* da parte dei soggetti coinvolti. Ulteriore obiettivo è stato comprendere se esistono, se sono previsti e nel caso attuati protocolli operativi specifici per la Procura europea e se questa richieda nelle indagini informatiche standard qualitativi più elevati, o comunque diversi, rispetto alla prassi nazionale.

Obiettivo 2: analisi comparata della complessità EPPO vs Procura nazionale

Agli intervistati è stato chiesto di valutare il rapporto tra casi EPPO e casi nazionali con alcune domande finalizzate alla comparazione su tre aspetti rilevanti per la ricerca. Un primo aspetto riguarda il rapporto di complessità tra i casi di Procura europea e i casi di Procura nazionale: si ipotizza che i casi EPPO, legati spesso a reati finanziari transfrontalieri (es. frodi IVA, riciclaggio), presentino una complessità tecnica e investigativa molto maggiore rispetto a un contesto più circoscritto come quello nazionale, anche a fronte di documentazione prodotta in lingue diverse. Un secondo aspetto è legato al volume dei dati: l'ipotesi è che le indagini EPPO, che coinvolgono un numero maggiore di soggetti e più paesi, richiedano una capacità di *processing* massivo dei dati con strumenti hardware e software molto più sofisticati e potenti (si pensi alla dimensione dello storage e alla conseguente esigenza di pre-elaborazione). Il terzo elemento, che discende dai primi due, riguarda le risorse tecniche, le strutture e il personale. Obiettivo è comprendere se le indagini EPPO necessitino di strumenti e di laboratori più evoluti e organizzati oppure se gli strumenti tradizionalmente utilizzati siano sufficienti. Lo stesso vale rispetto al profilo delle risorse umane ausiliarie, in termini numerici e di competenze.

sizione, catena di custodia; ISO 27042 per la gestione delle fasi di analisi forense; ISO 27038 e ISO 27040 rispettivamente per la redazione della reportistica e lo storage dei dati rilevanti ai fini di un'indagine forense.

Obiettivo 3: coordinamento operativo e transnazionale

Considerata la natura intrinsecamente sovranazionale di EPPO, una sezione specifica del questionario è stata dedicata alle dinamiche di collaborazione tra operatori di uffici EPPO e tra operatori di polizia giudiziaria, dello stesso Paese o di Stati diversi. Per i consulenti tecnici, le domande erano finalizzate ad analizzare eventuali esperienze di coordinamento tecnico con altri esperti nominati nella stessa indagine (anche transnazionali), in particolare sulle modalità di perquisizione e sequestro ed esecuzione delle copie forensi e, più in generale, sulle esperienze di interazione con accertamenti svolti in altre nazioni. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine, il questionario ha inteso verificare il coordinamento con operatori di colleghi di altri Paesi, nonché il grado di consapevolezza della titolarità sovranazionale dell'indagine e di conoscenza delle differenze operative rispetto ai procedimenti incardinati presso le Procure nazionali.

L'ipotesi di ricerca era quella di riscontrare, rispetto alle modalità ordinarie di conduzione delle indagini, criticità nel coordinamento, sovrapposizioni nell'esecuzione di operazioni tecniche e potenziali barriere linguistiche. Tali elementi sono suscettibili di determinare rallentamenti e riduzioni dell'efficacia dell'azione penale.

Obiettivo 4: sostenibilità economica e adeguatezza dei compensi

L'indagine ha, infine, considerato la dimensione della sostenibilità economica analizzando i criteri di remunerazione dei consulenti tecnici, in relazione alla complessità tecnologica delle attività svolte. L'attenzione si è concentrata sulle criticità, già note per le Procure ordinarie, dei meccanismi di selezione e di valutazione delle competenze specialistiche in ambito informatico e sull'inadeguatezza dei parametri di liquidazione rispetto agli investimenti infrastrutturali e formativi. Attraverso domande mirate, è stato richiesto un confronto sull'adeguatezza dei compensi riconosciuti dalle Procure ordinarie rispetto a quelli liquidati da EPPO.

In sintesi, il questionario è stato disegnato non come un mero sondaggio di opinione ma come una matrice di valutazione tecnica e organizzativa. Le variabili inserite permettono di verificare l'ipotesi che l'avvento della Procura europea stia agendo da "acceleratore"

per la professionalizzazione della *digital forensics* in Italia, imponendo agli operatori del settore (PM, forze di polizia, consulenti tecnici) un'evoluzione in termini di sviluppo di nuove procedure, di investimenti tecnologici e formativi e di aggregazione in realtà più strutturate e coordinate. Le sezioni successive analizzeranno le risposte ottenute della *survey* a fronte di questa ipotesi.

3. I risultati dell'indagine

3.1. Livello di competenze e penetrazione degli standard

L'analisi dei dati raccolti restituisce una fotografia complessa e variegata dell'ecosistema di esperti tecnici e operatori di forze dell'ordine che già interagisce, o si appresta a farlo, con la Procura europea. Il primo obiettivo della ricerca mirava a definirne il profilo e il livello di confidenza con gli standard internazionali.

Ciò che emerge con evidenza è una marcata eterogeneità nel background formativo e professionale. Il campione analizzato spazia da profili che hanno un titolo di studio di licenza media o diploma (sia in materia informatica che non), fino a soggetti in possesso di laurea o master e anche dottorati specifici in materia informatica o giuridica. Questa diversità nei titoli di studio suggerisce che l'accesso alla professione di esperto forense, e di conseguenza al supporto investigativo per EPPO, non presenta alcun filtro formale sulla base di percorsi formativi univoci o standardizzati.

Dal punto di vista organizzativo, si osserva una dicotomia tra chi opera come singolo professionista e chi è inserito in organizzazioni strutturate (anche fino a venti collaboratori tecnici). Tale distinzione, come si vedrà nel prosieguo, incide direttamente sulla possibilità di adottare protocolli di qualità certificati, in quanto il minor grado di strutturazione tipico dell'operatività individuale riduce l'esigenza di formalizzazione dei processi di lavoro.

Uno degli indicatori più significativi della maturità professionale del settore è rappresentato dal possesso di certificazioni specifi-

che per la *digital forensics*. I dati mostrano una polarizzazione estrema, quasi un *digital divide* professionale: da un lato, sono emerse alcune eccellenze iperspecializzate sia in termini di competenze individuali sia delle strutture in cui operano⁸, d'altra parte, una quota rilevante e maggioritaria del campione dichiara esplicitamente di non possedere alcuna certificazione specifica, pur provenendo da una formazione non di carattere informatico. Questo dato, che di per sé desta perplessità già in un quadro domestico, preoccupa ancor di più in uno scenario sovranazionale, dove l'indagine può, più spesso, essere molto complessa. D'altronde, il dato non stupisce perché, come emergerà da altre risposte del questionario, i consulenti tecnici EPPO, al pari degli operatori delle forze dell'ordine, sono i medesimi coinvolti nelle indagini locali.

Anche l'impegno nella formazione continua appare frammentato: si passa da chi afferma di dedicare molto tempo alla formazione⁹ a chi ammette difficoltà nella quantificazione o anche a riportarne valori minimi, evidenziando probabilmente assenza di percorsi di aggiornamento o comunque un impegno residuale. Anche questo aspetto non stupisce, in ragione dell'assenza di albi professionali specifici per gli operatori del settore dell'informatica forense, salvo l'albo degli ingegneri.

La verifica della penetrazione di procedure codificate e standard ISO, rivela una tensione tra l'adozione formale di standard internazionali e un approccio più artigianale, basato sull'esperienza. Nonostante la criticità dei reati indagati da EPPO, l'accreditamento formale dei laboratori è sostanzialmente assente. In merito allo standard ISO 17025 relativo ai laboratori di prova, la quasi totalità degli intervistati dichiara che il proprio non è certificato, fatta eccezione di un solo intervistato che non fornisce però ulteriori dettagli. Si riscontra una penetrazione leggermente superiore, invece, dello standard ISO 27037, relativo a linee guida per l'identificazione, acquisizione e conservazione della prova digitale, limitato però a livello di

⁸ Un intervistato ha dichiarato di avere a "portafoglio" una serie di certificazioni estremamente rilevante nel settore, tra cui *CISM*, *CHFI*, *CEH*, *CFE*, *CIFI*, *ACE* e qualifiche di *Lead Auditor ISO 27001*. Allo stesso modo, un altro intervistato ha dichiarato di operare per tramite di una struttura in possesso da diversi anni di un sistema di gestione delle informazioni e qualità certificato *ISO 27001*, *ISO 9001* e *ISO 27037*.

⁹ Le risposte di alcuni intervistati sono state "2 ore al giorno" o "100 giornate-persona all'anno".

conoscenza piuttosto che di applicazione effettiva: alcuni intervistati confermano di ispirarsi ad esso nell'uso di template di catena di custodia, altri, invece, ammettono di non farne uso (principalmente tra gli intervistati appartenenti alle forze di polizia).

Proseguendo su questo solco, alla domanda sull'esistenza di procedure codificate interne (per analisi, reporting, storage), emerge una frattura metodologica. Le organizzazioni strutturate tendono a sopperire alla mancanza di certificazioni formali con procedure interne robuste; al contrario, tra i singoli professionisti o i laboratori meno organizzati, prevale talvolta un approccio euristico¹⁰.

L'analisi delle risposte delinea quindi con estrema chiarezza uno scenario a "due velocità". Esiste un gruppo minoritario di operatori, spesso organizzati in team strutturati, che persegue le proprie finalità di business nel settore della *digital forensics* attraverso un rigoroso allineamento agli standard internazionali coerenti con la propria mission (e quindi in particolare ISO 27001, ISO 27037, ISO 9001), sforzandosi di produrre documentazione che consenta di verificare non solo i dati oggetto di trattamento, ma l'intero percorso scientifico. Un ampio numero di professionisti, tuttavia, pur gestendo casi di competenza EPPO, opera in assenza di certificazioni specifiche e si affida a metodologie non formalizzate o autodeterminate lasciate alla buona volontà.

Nel contesto sovranazionale della Procura europea, la carenza di approcci metodologici condivisi e di professionalità adeguatamente selezionate espone la prova digitale a rischi di contestazione per inadeguatezza scientifica e vulnerabilità sistemiche.

3.2. *Analisi comparata della complessità operativa EPPO vs. Procura nazionale*

Alla richiesta di valutare il rapporto di complessità tra casi EPPO e casi Procura, il campione si divide in due blocchi distinti, riflettendo la natura eterogenea dei reati perseguiti. Un primo gruppo di

¹⁰ È paradigmatica la risposta di un professionista che, alla richiesta di specificare le procedure coerenti con gli standard ISO, risponde invocando "*buon senso e conoscenza delle leggi*", o di un altro operatore che a fronte di una domanda su quali procedure ha codificato, ha risposto "*un po' tutte*".

intervistati, composto prevalentemente da operatori altamente specializzati e strutturati, denuncia un aumento sostanziale della difficoltà. Nello specifico, alcuni consulenti tecnici indicano la complessità come “molto maggiore” o “maggiore”. È rilevante notare come tale percezione provenga spesso da chi possiede certificazioni di alto livello (es. ISO 27001, CISM, CHFI), suggerendo due ipotesi, entrambe potenzialmente vere: che EPPO gestisca effettivamente casi complessi oppure che EPPO tenda a delegare le questioni tecniche più critiche a profili di più elevata caratura. Di contro, una porzione rilevante del campione, in particolare gli appartenenti alle forze dell’ordine e alcuni consulenti che operano singolarmente, valuta la complessità come “simile” a quella nazionale. Questo dato, apparentemente controintuitivo, potrebbe indicare che per le attività di polizia giudiziaria di *routine*, il protocollo operativo non muta passando da una giurisdizione all’altra, oppure che le indagini EPPO assegnate a taluni reparti non differiscano sostanzialmente dalle frodi fiscali nazionali già trattate abitualmente. Esistono infine casi isolati che riportano una complessità “minore” o “molto minore”, dato che potrebbe riferirsi a incarichi estremamente circoscritti o marginali.

Strettamente correlato alla complessità qualitativa è l’aspetto quantitativo. Anche in questo ambito, si conferma la tendenza osservata in precedenza: gli operatori che hanno segnalato una maggiore complessità tecnica riportano contestualmente un carico di lavoro volumetrico “molto maggiore” o “maggiore”. Il dato è in linea con la considerazione che le indagini EPPO, focalizzandosi su reati finanziari transfrontalieri e criminalità organizzata, richiedano l’analisi di infrastrutture digitali più complesse e spesso in ambienti cloud. Al contrario, chi percepisce una complessità simile tende a rilevare anche un volume di reperti “simile” o addirittura “minore”. È interessante notare come la percezione del volume di dati non sia sempre proporzionale alla complessità: pur a fronte di una complessità simile, alcuni intervistati segnalano un volume di dati “maggiore”, evidenziando come la difficoltà possa derivare dalla mera quantità di dati grezzi più che da ostacoli tecnici dell’estrazione.

La lettura congiunta dei due dati consente di formulare una possibile interpretazione: nelle indagini caratterizzate da un limitato grado di complessità, i PED tendono a coinvolgere anche consulen-

ti tecnici con profili meno strutturati; al contrario, nei procedimenti più complessi, il ricorso a professionalità inserite in contesti organizzativi e tecnologicamente avanzati appare una condizione necessaria per la stessa conclusione dell'indagine. Di fronte a casi percepiti come più complessi e volumetricamente più gravosi, le esperienze degli intervistati dimostrano inoltre che il sistema giudiziario europeo concede generalmente tempistiche adeguate all'espletamento dell'incarico.

Il risultato che potrebbe apparire più sorprendente emerge dall'analisi delle risorse tecniche e umane. Alla domanda se, tenuto conto della complessità dei lavori EPPO, fosse necessario l'uso di strumenti (hardware/software) più complessi o costosi, la risposta è stata quasi unanime: "stessi strumenti". Il medesimo scenario si presenta per le risorse umane (ausiliari): la maggioranza degli intervistati dichiara di avvalersi di "ausiliari con stesse competenze" o di non avvalersene affatto. Solo un intervistato ha segnalato la necessità di ausiliari con "maggiori competenze", ma si tratta di un'eccezione statistica nel campione. Questo dato rivela che per una fascia qualificata di operatori (i consulenti tecnici che hanno riferito maggiori attenzioni a formazione e certificazione) la complessità e il volume dei dati sono drasticamente superiori nelle indagini EPPO e viene gestita senza alterare gli equilibri operativi; anche per la fascia dei consulenti tecnici meno strutturati, la risposta tecnica viene fornita utilizzando la medesima "cassetta degli attrezzi" e il medesimo *know-how* impiegato per altri tipi di indagini nazionali.

L'analisi comparata suggerisce quindi che l'impatto di EPPO sul sistema forense italiano non è uniforme. Si delinea uno scenario in cui i consulenti tecnici strutturati e molto qualificati assorbono l'urto della maggiore complessità e dei grandi volumi di dati, riconoscendo la specificità delle indagini europee. La fascia operativa di base costituita dagli altri consulenti tecnici e dagli operatori di polizia giudiziaria tende ad assimilare i casi EPPO alle routine investigative nazionali, non rilevando scostamenti significativi.

Il dato trasversale dell'invarianza strumentale (stessi software, stesso hardware) pone un interrogativo sulla sostenibilità a lungo termine del modello operativo. L'aumento della complessità investigativa sembra infatti essere compensato oggi da un maggiore appor-

to umano o dalla compressione dei margini operativi dei consulenti, piuttosto che da un adeguamento tecnologico strutturale. Tale assetto può contribuire al prolungamento dei tempi di indagine e configurarsi come un pesante collo di bottiglia. Come si vedrà nell'analisi dei profili retributivi, il superamento di tali criticità appare subordinato a una revisione dei criteri di compenso, attualmente non proporzionati alla qualità dei processi e delle infrastrutture impiegate.

3.3. *Coordinamento operativo e dinamiche transnazionali*

Il terzo pilastro dell'indagine, definito nell'obiettivo 3 (v. *supra*), si proponeva di esaminare le esperienze di collaborazione all'interno del nuovo ecosistema giudiziario europeo. La natura stessa della Procura europea, concepita per contrastare reati che per definizione travalicano i confini nazionali e coinvolgono pluralità di attori, presuppone un elevato grado di sinergia operativa. La *survey* ha inteso verificare se ciò trovi riscontro nella prassi o se, al contrario, permangano logiche di compartimentazione tipiche dei procedimenti nazionali. I dati raccolti presso consulenti tecnici e forze dell'ordine delineano un quadro di atomizzazione operativa che merita un'attenta disamina.

I primi, con voce unanime, evidenziano una marcata mancanza di visione d'insieme durante lo svolgimento dell'incarico. Sebbene la presenza di più esperti nella medesima indagine sia frequente, il coordinamento tra essi appare carente o del tutto assente. Un dato allarmante, in particolare, riguarda la consapevolezza del contesto investigativo. Alla domanda se fossero a conoscenza sin dall'inizio del coinvolgimento di altri consulenti tecnici, la risposta prevalente è negativa. Ancor più critico è il dato sulla possibilità di coordinamento: una quota significativa di consulenti dichiara di non aver avuto la possibilità di rapportarsi con gli altri esperti coinvolti. Questo deficit di integrazione suggerisce che la Procura europea, in questa fase storica, tenda ad assegnare incarichi verticali senza favorire la creazione di un collegio peritale integrato o comunque uno scambio esperienziale e operativo tra i soggetti coinvolti nell'indagine. Non vi è una figura che svolga il ruolo di *Operation Manager*, che consenta a

tutte le parti coinvolte sugli aspetti operativi di potersi confrontare e trovare soluzioni che ottimizzino il lavoro di tutti.

La conseguenza diretta del mancato coordinamento è l'inefficienza procedurale. Diversi intervistati hanno confermato l'esistenza di aree di sovrapposizione, specificando di aver acquisito o analizzato gli stessi reperti già trattati da altri colleghi. Tale ridondanza non solo comporta un aggravio di costi per l'amministrazione della giustizia, ma espone l'indagine al rischio di incongruenze nei risultati tecnici, offrendo il fianco alla difesa in fase dibattimentale.

Il segmento di indagine dedicato alle *Law Enforcement Agencies* restituisce una fotografia più sfumata ma egualmente complessa, caratterizzata da una gestione multilivello delle indagini. La *survey* conferma che le operazioni EPPO coinvolgono spesso diverse forze di polizia o reparti specializzati, tuttavia, emerge una disconnessione tra il livello operativo e quello strategico dei PED¹¹, confermando l'ipotesi di una compartimentazione delle informazioni anche all'interno della filiera investigativa istituzionale. Interrogati sull'adequatezza delle procedure interne per gestire questa complessità, gli operatori delle forze di polizia dichiarano che le procedure di coordinamento sono parzialmente esistenti ma applicate in modo discontinuo e migliorabili. Solo in alcuni casi vengono percepite come "adequate".

Uno degli aspetti più attesi della ricerca riguardava la natura *cross-border* delle indagini; i dati raccolti mostrano tuttavia una realtà ancora fortemente radicata nella dimensione domestica.

Contrariamente alle aspettative, la maggioranza degli intervistati (sia consulenti tecnici sia forze dell'ordine) dichiara di non aver avuto necessità di correlarsi con attività tecniche svolte da colleghi non locali o di ricevere dati da altri paesi. Questo dato potrebbe indicare che, per il momento, il filone italiano delle indagini EPPO si concentra su reati che, pur ledendo gli interessi finanziari UE, hanno una base operativa ed esecutiva prevalentemente nazionale. Oppure che la fase di coordinamento non coinvolge gli operatori che

¹¹ Un operatore di polizia segnala, ad esempio, la presenza di consulenti tecnici diversi nominati da PED diversi e di non essere a conoscenza che l'indagine fosse seguita da più uffici.

intervengono sul campo, con la conseguenza che metodi e risultati che arrivano da fonti, professionisti e geografie diversi parrebbero non ricevere una particolare attenzione a una fase di confronto e correlazione.

La lingua utilizzata resta prevalentemente l'italiano, confermando la natura ancora locale della produzione documentale. Dalle interviste emergono però alcuni segnali di cambiamento da parte dei profili più internazionalizzati¹². Tra le soluzioni auspiccate, un operatore di forze dell'ordine cita esplicitamente il coordinamento linguistico come un ostacolo da risolvere. Questo feedback, seppur isolato, è una sentinella: man mano che l'integrazione operativa aumenterà, anche la barriera linguistica diventerà un collo di bottiglia procedurale.

In conclusione, l'analisi del coordinamento operativo rivela che sul profilo della *digital forensics* il potenziale integrato di EP-PO è ancora largamente inespresso. L'indagine ha portato alla luce un persistente isolamento operativo del consulente tecnico, spesso ignaro del perimetro complessivo dell'indagine; una gestione delle risorse che tollera duplicazioni e sovrapposizioni sui reperti; una dimensione transnazionale che, allo stato attuale, appare più teorica che pratica per la maggior parte degli operatori. Il modello operativo attuale sembra quindi replicare le prassi delle Procure nazionali, faticando ad adattarsi alla visione olistica e sovranazionale che ha ispirato l'istituzione della Procura europea.

3.4. *Sostenibilità economica e adeguatezza dei compensi*

Il quarto obiettivo della ricerca è focalizzato sulla dimensione forse più pragmatica ma determinante per l'efficacia a lungo termine della Procura europea: la sostenibilità economica per gli esperti privati coinvolti. In un contesto ad alta specializzazione tecnica, dove l'aggiornamento continuo e la dotazione strumentale rappresentano costi fissi ingenti, l'indagine ha inteso valutare la percezione dell'adeguatezza dei compensi dei consulenti tecnici rispetto al-

¹² Un intervistato, in possesso di numerose certificazioni internazionali, dichiara di aver redatto la documentazione in inglese o in entrambe le lingue.

la complessità delle indagini europee e il conseguente rischio di una migrazione delle competenze verso il settore privato.

L'analisi dei dati raccolti rivela un dissenso profondo e trasversale riguardo ai livelli retributivi: la quasi totalità dei consulenti intervistati giudica i livelli retributivi inadeguati, collocandosi sulle opzioni "inferiori" o "molto inferiori" all'adeguatezza. Tale valutazione è particolarmente accentuata tra i consulenti con maggiore formazione e investimento tecnologico. Tuttavia, pur a fronte di un quadro tariffario ritenuto insufficiente, l'esperienza con la Procura europea è complessivamente giudicata migliore rispetto a quella con le procure nazionali per via di un rapporto di collaborazione più strutturato, verosimilmente favorito da una maggiore consapevolezza operativa e da meno stringenti vincoli di bilancio.

L'analisi qualitativa, su alcune domande a risposta aperta, evidenzia che l'insoddisfazione degli esperti tecnici deriva principalmente dall'obsolescenza dei criteri di remunerazione, fondati sulla logica della vacanza (ossia su criteri orari, atteso che una vacanza rappresentano due ore), ritenuta inadeguata a valorizzare il lavoro intellettuale e gli investimenti in infrastrutture, software e competenze¹³. Tale impostazione induce, in alcuni casi, a rinunciare all'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati, non essendo previsto un riconoscimento economico per il loro utilizzo, con l'effetto di livellare professionalità profondamente diverse¹⁴.

Gli intervistati propongono pertanto il superamento del modello orario a favore di sistemi di compenso più aderenti alla realtà industriale, quali il pagamento a preventivo, a prestazione o sulla base di tariffari parametrati alle tipologie di attività e ai reperti trattati, evidenziando come l'attuale regime contribuisca a una generale sot-

¹³ A tal proposito, si evidenzia che tale criterio prevede un compenso per i consulenti tecnici nell'ordine di circa 8 € lordi l'ora, tariffa che è in vigore dal 1980. Considerato che dal 1980 a oggi l'inflazione calcolata con gli indici ISTAT è prossima al 500% e gli 8 € del 1980 hanno oggi un potere di acquisto equivalente pari a poco più di 1 €.

¹⁴ E infatti, uno degli esperti intervistati pluricertificato quantifica il divario affermando che, per un profilo con 20 anni di esperienza, il valore di mercato sarebbe di almeno 800 euro al giorno, una cifra lontanissima dagli standard liquidativi giudiziari attuali.

tovalutazione della consulenza tecnica e a un'eccessiva discrezionalità nella liquidazione dei compensi.

L'ultimo segmento del questionario ha una valenza predittiva. In assenza di una revisione dei criteri di remunerazione entro un orizzonte biennale, la maggioranza degli intervistati che ha espresso insoddisfazione dichiara l'intenzione di interrompere la collaborazione con le Procure nazionali o con la Procura europea, anche in considerazione dell'aumento strutturale dei costi di licenza dei software di *digital forensics*. Una quota residuale riferisce di aver già cessato tali incarichi, mentre solo una minoranza manifesta la volontà di proseguire, facendo leva su motivazioni etiche che, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire nel tempo adeguati livelli di qualità e ricambio professionale.

Le risposte sulla sostenibilità economica evidenziano una criticità centrale nel rapporto tra esperti di *digital forensics* e Procura europea: l'attuale regime dei compensi, mutuato dalle prassi nazionali e percepito come inadeguato, costituisce un forte disincentivo per le professionalità più qualificate. In assenza di una riforma dei meccanismi di selezione e nomina, il rischio concreto è una progressiva perdita di competenze a favore del mercato privato, con effetti negativi sulla qualità del supporto tecnico alle indagini di EPPO. In tale prospettiva, consultazioni con i professionisti del settore potrebbero favorire una maggiore consapevolezza istituzionale della complessità tecnica di attività affidate ai privati proprio per impossibilità di soddisfarle attraverso gli organi di Polizia giudiziaria pur specializzate e dunque orientare interventi correttivi più efficaci.

4. Conclusioni

L'analisi condotta nel presente contributo, corroborata dalle risultanze empiriche delle interviste a consulenti tecnici e operatori di forze dell'ordine, permette di tracciare un bilancio sullo stato dell'arte del ricorso alla *digital forensics* nelle indagini della Procura europea in Italia. Se EPPO rappresenta un'istituzione innovativa per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la sua attua-

zione pratica nel campo delle indagini informatiche rivela una complessa dialettica tra aspirazioni sovranazionali e vincoli procedurali domestici. Dai dati raccolti emerge con chiarezza che le indagini in capo a EPPO, pur operando sotto un cappello europeo, subiscono una “domesticazione” procedurale molto forte.

Sulla scorta delle esperienze riportate dagli intervistati è possibile delineare tre aree critiche di intervento e miglioramento, per evitare che il sistema perda efficacia.

Il primo elemento di criticità riguarda gli standard qualitativi e procedurali. La ricerca ha evidenziato una marcata eterogeneità nei livelli di competenza e dotazione tecnologiche degli esperti coinvolti. Esiste un vero e proprio *digital divide* professionale tra strutture altamente certificate e operatori individuali con approcci non standardizzati. In un contesto giudiziario sovranazionale, questa frammentazione rappresenta una vulnerabilità significativa per la gestione della prova digitale. È pertanto auspicabile, quale area di miglioramento prioritaria, definire linee guida operative specifiche per il coordinamento forense in ambito EPPO destinate sia alle forze di polizia sia ai consulenti tecnici coinvolti. Tali linee guida dovrebbero imporre anche rigidi criteri di selezione dell’esperto di *digital forensics* su comprovate competenze e certificazioni, superando la logica della nomina fiduciaria o del criterio della rotazione privo di vaglio tecnico qualitativo. La definizione di protocolli unificati per lo scambio di immagini forensi e dati tra le sedi EPPO, infine, consentirebbe ai professionisti coinvolti di parlare un unico linguaggio anche sotto il profilo tecnico e garantire l’integrità del dato nel transito transfrontaliero.

Il secondo elemento attiene il coordinamento operativo e il superamento dei silos investigativi. La mancanza di una visione d’insieme viene denunciata sia dai consulenti tecnici sia dagli operatori di forze di polizia. Entrambe le categorie spesso ignorano l’esistenza di altri colleghi nominati nello stesso procedimento, con la conseguente duplicazione di attività e spreco di risorse. Per le indagini EPPO, caratterizzate da una maggiore complessità, è necessario superare il modello del singolo ausiliario per approdare a una gestione collegiale e coordinata. Una possibile soluzione potrebbe prevedere l’introduzione di una figura di raccordo tecnico

(un *Technical Operation Manager* o un coordinatore del collegio peritale dell'intera indagine) che possa orchestrare (tecnicamente, si intende) le operazioni di perquisizione, sequestro e analisi, garantendo che le metodologie siano uniformi e che non vi siano sovrapposizioni sui reperti. Inoltre, appare necessario potenziare la formazione linguistica e tecnica per facilitare il coordinamento transnazionale, oggi ancora percepito come teorico e ostacolato dalle barriere linguistiche.

Un terzo elemento, comune alle indagini di Procura nazionale, è relativo al tema della sostenibilità economica e alla revisione dei compensi. I risultati dell'indagine hanno lanciato un allarme inequivocabile sulla sostenibilità economica delle tariffe attuali in contesti investigativi che richiedono tecnologie d'avanguardia e costi di licenza in costante crescita. Il rischio concreto è la fuga di competenze: i professionisti più strutturati e certificati, essenziali per gestire la complessità dei casi EPPO, potrebbero abbandonare gli incarichi pubblici se non vi sarà una revisione dei compensi. Ne consegue che, qualora la Procura europea intenda continuare ad avvalersi di professionalità tecniche altamente qualificate, appare non più rinviabile una riforma dei criteri di liquidazione. In particolare, risulta necessario superare il fondato sulle vacanze orarie adottando sistemi di remunerazione più aderenti alla realtà operativa, quali ad esempio tariffari a preventivo, a prezzo di mercato o parametrati sulla tipologia e volume dei reperti trattati nonché prevedere un riconoscimento dei costi connessi all'impiego di infrastrutture hardware e software specialistiche.

In conclusione, se la scienza forense rappresenta l'esperanto tecnico in grado di unire sistemi giuridici diversi, è necessario che l'infrastruttura procedurale ed economica che la sostiene sia all'altezza della sfida. Senza questi correttivi, l'ambizioso progetto della Procura europea rischia di essere rallentato non dalle norme, ma dall'incapacità pratica di processare il dato digitale con la qualità e la velocità necessarie in un contesto transazionale e ad alta velocità.

Bibliografia

- ALLEGREZZA S., MOSNA A., *Cross-Border Criminal Evidence and the Future European Public Prosecutor. One Step Back on Mutual Recognition?*, in L. BACHMAIER WINTER (eds.), *The European Public Prosecutor's Office. Legal Studies in International, European and Comparative Criminal Law*, vol. 1, Springer, Cham, 2018.
- ATERNO S. *et al.* (a cura di), *Cyber Forensics e indagini digitali*, Torino, Giappichelli, 2021.
- BRIGHI R., *Sfide recenti e nuovi paradigmi dell'Informatica forense*, in ID. (a cura di), *Nuove questioni di informatica forense*, Roma, Aracne, 2022, pp. 17-39.
- BRIGHI R., FERRAZZANO M., *Digital forensics: best practices and perspectives*, in M. CAIANIELLO, A. CAMON (a cura di), *Digital forensics evidence. Towards common european standards in antifraud administrative and criminal investigations*, Milano: Wolters Kluwer, 2021, pp. 13-48.
- CAIANIELLO C., *Sometimes the More is Less: Transnational Investigations in the EPPO System after the Judgment of the CJEU*, 32 *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 87, 2024, pp.98-99.
- CURTOTTI D., *Attività di acquisizione della digital evidence: ispezioni, perquisizioni e accertamenti tecnici* in *Cyber Forensics e indagini digitali*, cit. pp. 439-455.
- FAGIOLI G., GHIRARDINI A., *Digital forensics*, Milano, Apogeo Editore, 2020.
- FERRAZZANO M., SUMMA L., *La selezione di dati informatici in ambito giudiziario: prassi e modalità operative*, in R. BRIGHI (a cura di), *Nuove questioni di informatica forense*, Roma, Aracne, 2022, pp. 61-82.
- GLESS S., WAHL T., *The handling of digital evidence in Germany*, in M. CAIANIELLO, A. CAMON (a cura di), *Digital forensics evidence. Towards common european standards in antifraud administrative and criminal investigations*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, pp. 49-85.
- MAIOLI C., *Dar voce alle prove: elementi di informatica forense*, in P. Pozzi (a cura di), *Crimine virtuale, minaccia reale*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- PERRI P., *Computer forensics (indagini informatiche)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, Utet, 2011.
- ZICCARDI G., *L'ingresso della computer forensics nel sistema processuale italiano: alcune considerazioni informatico-giuridiche*, in L. LUPÁRIA (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Milano, Giuffrè, 2009.

PARTE III

EPPO: UNA PROSPETTIVA COMPARATA

